



Camera di Commercio
Padova

Ufficio Segreteria Generale
Per contatti: Roberta Tosato
Tel. 049.82.08.247 - Fax 049.82.08.290
E-mail: segreteria@pd.camcom.it

Camera di Commercio di Padova
Protocollo Generale
USCITA - 16/01/2012 16:46 - 0001085 - 24



25733189

Spettabile
Azienda Speciale Padova Promex

Sede

PADOVA PROMEX
Azienda Speciale C.C.I.A.A.
Prot. N 009 Del 16/01/12 Entrata

Oggetto: Modifica statuto e nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

Si trasmette copia delle deliberazioni con cui la Giunta camerale in data 29 dicembre 2011 ha deliberato:

- la modifica dello Statuto di codesta Azienda (delib. n. 327/2011)
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e la definizione dei compensi agli organi (delib. n. 328/2011).

Si allega inoltre copia della nota camerale prot. 996 del 16/01/2012 con cui il nuovo Statuto è stato inviato alle Amministrazioni di competenza.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Maurizio Pirazzini



Oggetto: **Azienda Speciale Padova Promex - Modifica statuto**

LA GIUNTA

PRESO ATTO dell'introduzione del Segretario Generale;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 190/08 in data 28 luglio 2008 con la quale si è disposto di modificare l'art. 4 comma 1 dello statuto dell'Azienda Speciale Padova Promex fissando in 8 anziché in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per assicurare un maggior coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza;

CONSIDERATO che attualmente il CDA di Padova Promex è composto da 8 membri compreso il Presidente nominati in data 28 luglio 2008 per la durata di 3 anni ed è scaduto in data 27 luglio 2011 e che il Collegio dei Revisori composto da 3 membri è anch'esso scaduto ed è in corso il rinnovo con la nomina - già perfezionata - di uno dei componenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO l'art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122 secondo il quale tutti gli *"enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti (...). La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli"*;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico che ha avviato la procedura per la nomina del componente del Collegio dei revisori di sua competenza ha sollecitato per le vie brevi l'Azienda Speciale a procedere alle modifiche statutarie previste dalla legge;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una revisione statutaria che consenta di adeguarsi alle più recenti novità normative senza procedere ad altre ulteriori innovazioni e integrazioni in questa fase di analisi per la revisione della struttura giuridica di Padova Promex che dovrà essere completata entro il 31 marzo 2011;

UDITI gli interventi riportati nell'apposita sezione in calce al presente verbale;

CONSIDERATO che è urgente procedere alle modifiche come richiesto dalla normativa in vigore;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;



VERIFICATO che sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

AVOTI unanimi

DELIBERA

di approvare lo Statuto dell'Azienda Speciale Padova Promex nella versione allegata alla presente deliberazione.

Il Segretario
Maurizio Pirazzini

Il Presidente
Roberto Furlan

AZIENDA SPECIALE PADOVA PROMEX

Allegato n. 1 alla deliberazione 327 della Giunta
 camerale del 29/12/2011 (Verbale n. 25)

STATUTO

- Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 327/2011 del 29/12/2011 -

Art. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova, (di seguito denominata Camera di Commercio) ai sensi dell'art. 32 del RD 20.09.1934 n. 2011, dell'articolo 2, comma 2 della legge 29.12.1993 n. 580 e successive modifiche, l'Azienda speciale denominata "Padova Promex", di seguito chiamata "Azienda".

L'Azienda ha la propria sede legale presso la Camera di Commercio di Padova, in Piazza Insurrezione n. 1/A.

Per specifiche esigenze il CdA può istituire unità operative previo assenso della Giunta camerale.

L'Azienda opera secondo le norme del Codice Civile per quanto applicabili ed è dotata, nei confronti della Camera, di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti previsti dal regolamento di contabilità emanato in attuazione della Legge n. 580/1993.

Art. 2 - (Scopi)

L'Azienda ha per scopo la promozione e l'assistenza alle imprese nel loro processo di internazionalizzazione ponendosi come strumento operativo per la promozione del "Sistema Padova".
 In particolare, può svolgere attività di:

- a. sviluppo dei rapporti e degli scambi commerciali con l'estero; in via esemplificativa: assistenza personalizzata alle imprese per la progettazione e la realizzazione dei contatti operativi, missioni all'estero finalizzate alla promozione degli investimenti italiani all'estero, alla ricerca di partner per accordi di licenza, produzione, joint-venture, cessioni di know-how ecc., allo scopo di favorire la cooperazione tra imprese;
- b. assistenza personalizzata alle imprese presso gli organismi pubblici nazionali e internazionali in materia di finanziamento, assicurazione, aiuto pubblico allo sviluppo ed altre attività connesse con la cooperazione tra imprese;
- c. promozione dei servizi relativi al counter-trade;
- d. promozione degli investimenti esteri in Italia attraverso le opportune azioni informative sulla struttura del sistema imprenditoriale italiano e sulla legislazione a sostegno degli investimenti;
- e. studi, ricerche, anche in tema di normativa nazionale, comunitaria e internazionale e progetti per aree e settori specifici, relativamente ai processi di interscambio e di cooperazione internazionale;
- f. partecipazione diretta a bandi promossi dall'Unione Europea, da altri enti e istituzioni internazionali che perseguano l'obiettivo della cooperazione economica;
- g. predisposizione e organizzazione di un network di società, enti e/o istituzioni, a livello internazionale atto a favorire la cooperazione socio-economica tra i diversi Paesi.

L'Azienda inoltre, potrà realizzare, nell'interesse dei soci, programmi e progetti anche per conto e in nome di terzi, nonché istituire rapporti di collaborazione, con enti e istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici e privati, governi di Paesi esteri e loro agenzie ed istituzioni, aventi scopi analoghi o connessi e può operare per conto di essi nonché con esperti di comprovata capacità professionale.

Per il conseguimento dei suoi scopi, la società può, inoltre, aderire ad altri enti e consorzi, anche costituiti in forma societaria, aventi scopi affini o analoghi ai propri.

L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro e la sua istituzione si inquadra nell'ambito delle attività di sostegno e di sviluppo dell'economia provinciale perseguiti dalla Camera di Commercio di Padova.

Art. 3 - (Organi)

Gli Organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta Camerale, è composto da cinque membri compreso il Presidente, scelti tra esperti nel settore.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio delega al Vice Presidente poteri di rappresentanza e di gestione con modalità e termini determinati dal Consiglio stesso.

Ai componenti del Consiglio è attribuito un compenso secondo le disposizioni vigenti.

Al Vice Presidente cui siano attribuiti specifici poteri può essere riconosciuta un'indennità forfetaria.

Il Consiglio dura in carica:

- 1) a tempo determinato;
- 2) per un periodo non superiore a 3 esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo rispetto a quello di nomina. Il Consiglio può essere revocato dalla Giunta della Camera di Commercio in qualunque tempo.

L'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio costituisce, per i consiglieri, motivo di decadenza dalla carica. I nuovi consiglieri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del triennio.

Nel caso di scadenza o scioglimento del Consiglio camerale e/o della Giunta camerale il Consiglio rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione disposta dalla Giunta camerale.

Per la trattazione di specifiche questioni, il Presidente può ammettere alle riunioni esperti con funzioni consultive.

Il Direttore dell'Azienda Speciale è Segretario del Consiglio.

Art. 5 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione cura l'attuazione degli scopi dell'Azienda e, quindi, provvede con ogni più ampio potere alla gestione e all'amministrazione della stessa nei limiti di cui al presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- a) predispone il programma delle iniziative dell'azienda e adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione;
- b) adotta il preventivo ed il bilancio di esercizio e li trasmette, corredati da relazioni illustrative, alla Camera di Commercio per l'approvazione;
- c) adotta eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda nonché quelli relativi alla gestione di servizi e attività;
- d) adotta direttive sulla stipula di convenzioni e accordi di collaborazione, e conferimento di incarichi;
- e) stabilisce le direttive sul trattamento economico e la carriera del personale;
- f) nomina il Direttore dell'Azienda;
- g) stabilisce in materia di contratti i limiti di spesa entro i quali il Direttore dispone con proprio atto.

Il Consiglio assume le determinazioni sulle materie non specificamente attribuite al Presidente e al Direttore.

Art. 6 - (Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno due consiglieri, indicando gli argomenti da trattare.

L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente, deve essere inviato ai componenti il Consiglio con avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o fax o con telegramma o qualunque altro mezzo idoneo. L'avviso va inviato almeno tre giorni prima, in caso di urgenza.

Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto segreto non è ammesso.

Art. 7 - (Presidente)

Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio o persona dal medesimo delegata scelta tra i consiglieri di amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda; convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente - sentito il Vice Presidente - può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica degli stessi nella prima riunione successiva. Sono fatti salvi i poteri specifici rilasciati al Vice Presidente.

Al Presidente può essere riconosciuta un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio.

Art. 8 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.

Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

Il Collegio opera secondo le disposizioni di cui al Regolamento di contabilità camerale e delle vigenti disposizioni di legge.

Ai componenti del Collegio dei Revisori è attribuito un compenso secondo le disposizioni vigenti.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato dalla Giunta camerale individuando i componenti che decadranno dall'incarico a seguito di nomina dei revisori di competenza secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

La ricostituzione del Collegio, preso atto della conclusione delle procedure di nomina, avviene attraverso un atto formale della Giunta camerale.

Art. 9 - (Comitati Tecnici)

Il Consiglio può nominare Comitati Tecnici, composti da persone esperte, che sono preposti a formulare pareri e proposte operative su determinate materie e iniziative.

I Comitati Tecnici possono essere permanenti e, in questo caso, scadono con il Consiglio di Amministrazione, oppure temporanei.

Art. 10 - (Direttore dell'Azienda)

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire le funzioni di Direttore dell'Azienda a persona dotata di specifica capacità e qualificazione professionale in relazione agli scopi statutari.

Il Direttore dà esecuzione alle decisioni degli organi dell'azienda.

Svolge, anche a mezzo di deleghe ad altri dipendenti, le attività inerenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo.

Adotta i provvedimenti di assunzione del personale utilizzando le tipologie contrattuali previste dalla legge.

Adotta i provvedimenti inerenti lo stato giuridico, la carriera, il trattamento economico di tutte le persone che a qualsiasi titolo prestano lavoro per l'azienda in conformità alle direttive del Consiglio.

Il Direttore è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti d'azienda commerciale.

In caso di mancata nomina o dimissioni del Direttore, assume temporaneamente la carica il Segretario Generale della Camera.

Art. 11 - (Personale)

Il contingente di personale a tempo indeterminato è stabilito dalla Giunta della Camera di Commercio al fine di verificare il rispetto dei vincoli previsti per la Camera dalle vigenti normative.

Per il suo funzionamento l'Azienda potrà avvalersi di:

- a. personale proprio, il cui rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del contratto collettivo per i dipendenti di aziende del commercio e servizi;
- b. personale appartenente al ruolo camerale, individuato dalla Giunta Camerale su conforme parere del Segretario Generale, che ne dispone l'assegnazione previa verifica delle esperienze richieste dall'Azienda;

L'Azienda sarà tenuta a rimborsare alla Camera tutte le spese conseguenti;

- c. di personale appartenente al ruolo camerale per prestazioni svolte fuori dall'orario ordinario e straordinario;
- d. di personale assunto per periodi predeterminati utilizzando le tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'Azienda può conferire incarichi a tempo determinato a persone fisiche e giuridiche particolarmente qualificate quando ricorra l'esigenza di avvalersi di specifiche competenze professionali. Può, inoltre, avvalersi di imprese di servizi a supporto della propria struttura interna nel rispetto delle normative di legge.

In caso di urgenza, in particolare per compiti ed iniziative da realizzare congiuntamente, a richiesta della Camera di Commercio, personale dell'Azienda Speciale può essere temporaneamente impiegato - anche a tempo parziale - per attività specifiche presso la Camera di Commercio.

Art. 12 - (Entrate dell'Azienda)

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio;
- eventuali contributi di altri enti;
- proventi derivanti dalle prestazioni di servizi;
- somme derivanti da finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

Art. 13 - (Fondo di dotazione)

Il fondo di dotazione è costituito dalle attrezzature e dai beni mobili assegnati dalla Camera di Commercio all'atto dell'istituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti dall'Azienda o ceduti in comodato dalla Camera.

Art. 14 - (Gestione finanziaria e patrimoniale)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione perché possano essere sottoposti in tempo utile all'approvazione della Camera.

Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria, a comprova dell'avvenuto accredito della somma sul conto corrente bancario intestato all'Azienda.

Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalità di estinzione previste dalla normativa vigente o mediante l'emissione di assegni.

Il servizio bancario e di cassa è di norma espletato dall'Istituto di Credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio.

Gli ordini di incasso e di pagamento e gli assegni sono firmati dal Direttore e/o dal Presidente.

Presso l'azienda sono tenuti i libri ed i registri obbligatori sezionali, bollati e vidimati secondo le vigenti disposizioni.

Alla stipula dei contratti provvedono il Direttore o - se designato - il responsabile amministrativo, secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni e nei limiti degli stanziamenti di bilancio per le spese in economia o resi disponibili dal Consiglio di Amministrazione con specifici provvedimenti per le altre spese.

La gestione contabile e finanziaria è soggetta alle imposizioni del codice civile.

Art. 15 - (Vigilanza dell'ente camerale)

La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta stessa o dal Consiglio camerale.

Art. 16 - (Scioglimento dell'Azienda)

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento, con motivato provvedimento della Giunta camerale.

In caso di soppressione dell'Azienda la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda ad esclusione di quelli di lavoro relativi al personale assunto o utilizzato dall'Azienda.

Art. 17 - (Modifiche statutarie)

Il presente statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazioni della Giunta camerale.

Art. 18 - (Norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti applicabili alle Aziende Speciali delle Camere di Commercio e, in mancanza, alle norme del Codice Civile.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

